

N. R.G. 62/2017



II TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dott.ssa	Caterina Macchi	Presidente
dott.ssa	Irene Lupo	Giudice
dott.	Sergio Rossetti	Giudice Rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. r.g. **62/2017**

promossa da

GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A. (C.F. 02892080041), con sede legale in Milano, Piazza Quattro Novembre n. 4, rappresentata e difesa dagli avv.ti Girolamo Abbastescianni, Lamberto Scatena e Massimiliano Ratti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, v.le Luigi Majno n. 17/A

RICORRENTE

Il Tribunale, letti gli atti e i documenti allegati, udita la relazione del Giudice Relatore;

vista la **domanda di concordato** preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. depositata dal ricorrente in data 19.6.2017;

considerato che la domanda è stata **pubblicata** nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al **Pubblico Ministero**;

considerato che alla parte ricorrente è stato concesso **termine** per il deposito della definitiva proposta sino al 3.11.2017, termine successivamente prorogato sino al 15.12.2017;

vista la proposta di concordato preventivo depositata nel termine concesso e, precisamente, in data 14.12.2017, proposta che prevede la soddisfazione dei creditori a termini dell'art. 160, comma 1, lett. a) L.F. nelle forme del concordato per **continuità**;



ritenuta la propria **competenza**, avendo la società resistente sede legale in Milano da oltre un anno prima del deposito della domanda di concordato;

considerato che la proposta è stata sottoscritta dal **legale rappresentante** di parte ricorrente, tale risultante dalla visura camerale estratta alla data del 14.6.2017;

considerato che la proposta è corredata di **determina** del consiglio di amministrazione di parte resistente in data 12.12.2017;

considerato che parte ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto:

I. parte ricorrente presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F., essendo impresa commerciale, avendo per oggetto sociale la produzione di componenti e particolari, oltre che sistemi, destinati al mercato autoveicolistico, italiano ed estero;

II. parte ricorrente non rientra nelle soglie di esenzione dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, L.F. come risulta dai bilanci allegati;

III. parte ricorrente versa in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria, né essendo possibili percorsi alternativi conseguenti alla eventuale ricapitalizzazione di parte ricorrente;

considerato che la proposta prevede un **fabbisogno** di € 16.141.751 a fronte di un passivo complessivo, comprese le spese di procedura, pari ad € 45.422.270, secondo la seguente tabella:

	VALORE NOMINALE	% PAGAMENTO	PAGAMENTO
COSTI PROCEDURA	2.120.357	100%	2.120.357 0
TOTALE PREDEDUCIBILE	2.120.357		2.120.357
FONDI PER RISCHI E ONERI	1.573.517	100%	1.573.517
DEBITI VERSO BANCHE	254.494	100%	254.494
DEBITI VERSO FORNITORI	1.196.842	100%	1.196.842
DEBITI TRIBUTARI	103.727	100%	103.727
DEB. V/ST. DI PREV. E SIC. SOC.	120	100%	120
ALTRI DEBITI	15.920	100%	15.920
TOTALE PRIVILEGIO	3.144.620		3.144.620
CLASSE N. 1 - UBI PAGAMENTO 100%			
QUOTA DEBITO UBI SCADENTE NEL PERIODO DI PIANO	863.874	100%	863.874
TOTALE CLASSE 1	863.874		863.874
CLASSE N. 2 - CREDITORI CHIROGRAFARI NON BANCARI - PAGAMENTO 30%			
FONDI PER RISCHI E ONERI	22.341	30%	6.702
DEBITI VERSO FORNITORI	21.364.668	30%	6.409.400
ALTRI DEBITI	35.564	30%	10.669
RATEI E RISCONTI	119.591	30%	35.877
TOTALE CLASSE 2	21.542.165		6.462.649
CLASSE N. 3 - CREDITORI CHIROGRAFARI BANCARI - PAGAMENTO 20%			
DEBITI VERSO BANCHE	17.751.255	20%	3.550.251
TOTALE CLASSE 3	17.751.255		3.550.251
FABBISOGNO CONCORDATARIO	45.422.270		16.141.751



considerato che il fabbisogno viene alimentato da fonti dell'impresa ricorrente, attingendo alla provvista generata dalla prosecuzione dell'attività di impresa, oltre all'eventuale innesto di **finanza esterna**, da parte di PSC – Prima Sole Components s.p.a. nella misura pari all'eventuale differenza tra le risorse che verranno generate dalla continuità e l'ammontare complessivo dell'onere concordatario;

considerato che, in particolare, dal 1.7.2017 al 30.9.2018 (data prevista per il passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato) la continuità sarà assicurata dalla Twice PS s.p.a. che, attualmente, conduce in affitto l'azienda; successivamente, dal 1 ottobre 2018 e fino al termine del periodo concordatario, previsto in 5 anni dall'omologa del concordato, con il perfezionamento dell'operazione di fusione ex art. 2505 c.c., la società ricorrente GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A. sarà incorporata nella Twice PS s.p.a.;

considerato che la proposta contiene una suddivisione dei creditori in **classi** e in particolare;

classe 1: la proposta prevede il **pagamento integrale** del debito ipotecario nei confronti di UBI secondo un piano di ammortamento negoziato con la banca, ragione per la quale, non essendo previsto il pagamento entro l'anno, il creditore è inserito in apposita classe; il pagamento di tale creditore è previsto, quanto all'importo di € 863.873, con i relativi oneri finanziari, in misura scadenziata nel periodo di svolgimento del piano; quanto all'ulteriore importo di € 1.727.747, con i relativi oneri finanziari, sulla base di un piano di ammortamento decennale a partire dalla conclusione del piano concordatario; la banca ha confermato la disponibilità a valutare il riscadenziamento nei termini sopra indicati, previo rilascio di fideiussione da parte di PSC, subordinatamente al decreto di omologa del piano e riservata ogni determinazione all'esito dell'esame della relazione del Commissario Giudiziale.

classe 2: comprende i creditori chirografari **non finanziari** di cui è prevista la soddisfazione nella misura del **30%**;

classe 3: comprende i creditori chirografari **finanziari** (banche, obbligazionisti e Simest) di cui è prevista la soddisfazione nella misura del **20%**;

considerato che le classi risultano correttamente formate, secondo posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, anche tenuto conto della necessaria costituzione della classe destinata al creditore ipotecario di cui non si prevede il pagamento entro l'anno a norma dell'art. 186 bis, co. 2, lett. c) l.f.;

considerato che la proposta prevede la **falcidia dei creditori privilegiati** ex art. 160, comma 2, L.F. e tanto con speciale riferimento sia ai creditori ipotecari di 3° e 4° grado sull'unico immobile di proprietà della ricorrente, sia al credito per rivalsa IVA per complessivi € 407.109, relativo a prestazioni per le quali non sussistono beni su cui esercitare il privilegio, ovvero, per le quali i beni sono stati consumati o comunque utilizzati nel processo produttivo;

considerato che l'esecuzione del concordato viene fissato in 5 anni dal decreto di omologa;

considerato che il ricorrente ha depositato la **documentazione** di cui all'art. 161, comma 2, LF. e, precisamente:

- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;



- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, contenente l'indicazione della utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, piano contenuto nell'ambito della proposta concordataria;

considerato che questa **utilità** viene indicata nella maggiore utilità conseguente alla continuità dell'attività d'impresa; in particolare, in base alle perizie e all'attestazione ex art. 160, co. 2, l.f. in atti, ove si perseguisse l'alternativa liquidatoria fallimentare si otterrebbero risorse per € 11.791.495 che consentirebbero il pagamento integrale della prededuzione e dei creditori privilegiati generali, ma solo il 45% del debito ipotecario e il 14% del ceto chirografario;

considerato che è stata depositata la **relazione del professionista** di cui all'art. 161, comma 3, L.F.;

considerato che, a norma dell'art. 186 bis, co. 2, lett A) l.f. il piano contiene un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura e che il *business plan*, nell'attestazione del professionista, risulta soggetto ad una positiva prova di resistenza;

considerato che, a norma dell'art. 186 bis, co. 2, lett. B) l.f. la relazione del professionista, come più sopra già detto, attesta che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

considerato, inoltre, che il commissario giudiziale, su richiesta del Giudice Relatore, ha espresso parere favorevole senza dare atto di criticità di sorta;

Considerato, alla luce delle osservazioni che precedono, che, trattandosi di un concordato **per continuità aziendale che prevede classi e una falciatura dei creditori muniti di privilegio incapienti in ipotesi liquidatoria**, risultano rispettati i requisiti di cui all'art. 160, co. 1, lett. c), 160, co. 2 e 186 bis l.f.;

considerato che la **relazione del professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma terzo, lettera d), L.F. (dott. Silvano Cremonesi) attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices*; relazione redatta in modo apparentemente corretto quanto al controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione economica e patrimoniale;

considerato che la relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano, al pari della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;

considerato che analoghe considerazioni valgono con riferimento alle attestazioni del medesimo professionista redatte alla luce del disposto di cui agli artt. 160, co. 2 e 186 bis, co. 2 l.f.;



ritenuto, pertanto, che la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti all'organo commissariale;

ritenuto che nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la **convenienza** della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenziali **utilità** (eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie), anche in considerazione del fatto che la proposta non prevede iniziative in tal senso;

ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono parte debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato;

considerato che, quanto alla nomina dell'organo commissariale, sia opportuno procedere alla designazione di un collegio di tre commissari e non di un commissario singolo, in ragione sia dell'importanza che della complessità della procedura: la nomina di un organo collegiale è infatti in concreto funzionale all'esigenza di maggiore efficienza e rapidità nella conduzione della procedura, senza trovare, al contempo, alcuna controindicazione effettuale ed economica o alcun ostacolo logico o normativo alla sua attuazione; deve precisarsi, quanto a tale secondo profilo, che, sebbene l'art. 163, secondo comma, n. 3), l.f. faccia esplicito riferimento alla nomina – *sic et simpliciter* - di un commissario, tale norma non esclude affatto, né esplicitamente né per implicito l'insediamento di un organo avente struttura collegiale, la cui designazione deve quindi reputarsi non estranea al dettato normativo, e comunque da esso estensivamente desumibile in via logico-interpretativa (in particolare alla luce degli art. 182, 198 l.f., 8, 15 e 38 d.lgs. n. 270/1999); pertanto, in sistematica coerenza con le norme soprarichiamate, il collegio dei commissari giudiziali dovrà adempiere alle proprie funzioni secondo la disciplina all'uopo dettata dalle norme stesse per il caso in cui venga disposta la nomina di un organo collegiale (deliberazione a maggioranza in caso di eventuale contrasto di opinioni; esercizio congiunto dei poteri di rappresentanza attraverso almeno due dei componenti del collegio: artt. 198, secondo comma, l.f.; 15 e 38 d.lgs. n. 270/1999); infine, per evidenti ragioni di efficienza economica e in considerazione dell'effetto sinergico dell'attività svolta dai tre componenti del collegio, il compenso finale ad essi spettante, da determinare secondo i consueti criteri dettati dal D.M. 28.7.1992, non potrà comunque superare quello previsto a favore di un unico commissario giudiziale, dovendosi quindi procedere alla suddivisione dell'unico onorario complessivo, nella misura che verrà liquidata dal tribunale, per la quota di un terzo in favore di ciascun professionista;

considerato che la proposta di concordato non è caratterizzata dalla esistenza di una offerta di trasferimento dell'azienda o di altri beni del ricorrente verso un corrispettivo in denaro, per cui non occorre ai sensi dell'art. 163-*bis* e 182, comma quinto, L.F. procedere alla apertura di una procedura competitiva;

considerato che non appaiono ricorrere le condizioni di cui all'art. 163, comma 2, lett. 2-*bis* L.F.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 160, 161, 163, 163-*bis*, 166 L.F.:



1) DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo di GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A. (C.F. 02892080041), con domanda depositata in data 14.12.2017

2) DELEGA alla procedura il dott. Sergio Rossetti;

3) ORDINA la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato per l'adunanza in data **9.5.2018**, ore **10.00**, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione ai creditori sociali a termini del successivo punto 6);

4) NOMINA Commissari Giudiziali i sigg.ri: rag. Rita Albano, dott. Lorenzo Buraggi e avv. Giovanna Rango;

5) STABILISCE il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte del ricorrente della somma di € **32.000,00** pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e salvo conguaglio, al netto delle spese già versate per la fase di cui all'art. 161 comma sesto L.F., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso Banca Popolare di Sondrio, dando atto sin d'ora che il residuo importo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 L.F.;

6) RAMMENTA che i commissari giudiziali sono tenuti alle verifiche di cui all'art. 171, comma 1, L.F. e all'invio dell'avviso ai creditori di cui all'art. 171, comma 2, L.F. (comunicazione della data dell'adunanza, della copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, corredata dell'indirizzo PEC del commissario giudiziale, dell'invito a ad indicare un indirizzo PEC e le eventuali variazioni, dell'avvertimento di cui all'articolo 92, comma primo, n. 3), L.F.), dando atto che le comunicazioni tra commissari giudiziali e creditori devono avvenire ai sensi della L. n. 221/2012 di conversione del D.L. n. 179/2012;

7) DISPONE che la società in concordato metta subito a disposizione dei commissari giudiziali le scritture contabili, nonché provveda a consegnare al medesimo commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle medesime scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 commi terzo e quarto, L.F.;

8) DISPONE che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché mediante inserzione sia sul sito *internet* ovvero, se indisponibile, sul sito www.procedureconcorsuali.giustizia.it sia sui giornali LA REPUBBLICA e IL SOLE 24 ORE e che i commissari giudiziali notificchino, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;

9) RAMMENTA che ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"; e che pertanto i successivi atti dovranno essere depositati in formato PDF.doc (file PDF nativo non acquisito a scansione), possibilmente accompagnati da una copia di cortesia (completa di allegati), per agevolare gli altri membri del collegio nell'esame di istanze, memorie ed eventuali allegati.

Milano, 4 gennaio 2018

Il Giudice Est.

dott. Sergio Rossetti

Il Presidente

dott.ssa Caterina Macchi

